



Regolamento per la disciplina delle procedure di erogazione dei contributi destinati alla realizzazione di attività e iniziative culturali, ricreative e sociali di interesse degli studenti

(emanato con Decreto Rettorale del 9 febbraio 2012, n. 141 e modificato con Decreto Rettorale del 4 giugno 2014, n. 577)

Articolo 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per il finanziamento di attività o iniziative aventi carattere culturale, ricreativo o sociale di interesse degli studenti, in applicazione delle disposizioni normative contenute nella Legge 3 agosto 1985, n. 429, che disciplina la "*Gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della Legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori*", e nel Decreto Ministeriale del 15 ottobre 1986, con il quale è stato emanato il "*Regolamento di Esecuzione*" della predetta Legge.
2. Non possono essere finanziate attività o iniziative:
 - a) che si configurano come sostitutive di quelle "*curricolari*" e/o di supporto alla didattica, svolte dall'ateneo nell'ambito delle sue finalità istituzionali, ovvero che si sovrappongono ad esse o ne costituiscono una duplicazione;
 - b) con mero fine di lucro;
 - c) non realizzate in via esclusiva o prevalente dalle Associazioni Studentesche iscritte nell'apposito Albo istituito presso la Università degli Studi del Sannio.

Articolo 2 Soggetti richiedenti

1. I contributi destinati alle attività o iniziative aventi carattere culturale, ricreativo o sociale di interesse degli studenti possono essere erogati esclusivamente alle Associazioni Studentesche che, al momento della presentazione della domanda di ammissione al finanziamento, siano in possesso dei requisiti espressamente richiesti dall'articolo 3 del "*Regolamento per la istituzione dell'Albo delle Associazioni Studentesche riconosciute dalla Università degli Studi del Sannio*", emanato con Decreto Rettorale del 24 maggio 2011, n. 634, e che siano regolarmente iscritte all'Albo all'uopo istituito.

Articolo 3 Commissione

1. Per l'utilizzo dei contributi destinati alla realizzazione di attività o iniziative aventi carattere culturale, ricreativo o sociale di interesse degli studenti, è costituita una

apposita Commissione composta:

- a) quattro rappresentanti degli studenti che rivestono la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione;
 - b) un numero di professori universitari di ruolo pari a quello dei rappresentanti degli studenti, designati dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti.
2. La Commissione, nell'ambito della materia disciplinata dal presente Regolamento, può espletare, oltre alla funzione di cui al comma 1, anche funzioni propositive e consultive.
 3. Il Presidente è eletto dalla Commissione, al suo interno, fra i rappresentanti dei professori universitari di ruolo.
 4. La Commissione ha la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.
 5. Il mandato dei componenti della Commissione cessa automaticamente qualora gli stessi decadano, per un qualsiasi motivo, dalla loro carica in seno al Consiglio di Amministrazione.
 6. La Commissione è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, qualora sia necessario o vi sia una espressa richiesta di almeno la metà dei suoi componenti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno cinque componenti.
 7. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 4 Procedimento

1. Le attività o le iniziative aventi carattere culturale, ricreativo o sociale di interesse degli studenti possono essere finanziate entro i limiti delle risorse disponibili iscritte in apposito capitolo di spesa del bilancio annuale di previsione riferito all'esercizio finanziario nel corso del quale le richieste di finanziamento sono state presentate.
2. La Commissione, successivamente alla deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio annuale di previsione e, comunque, non oltre il **28 febbraio** di ciascun anno, stabilisce, nel rispetto degli elementi di valutazione individuati nell'articolo 5 del presente Regolamento, i criteri di massima per la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili e ne dà idonea pubblicità, secondo le modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo, indicando anche l'ammontare dello stanziamento di bilancio.
3. La Commissione può prevedere l'accantonamento di una quota parte dello stanziamento complessivo, comunque non superiore al 15% del suo ammontare, per finanziare attività o iniziative destinate a soddisfare esigenze sopravvenute o eventuali modifiche e/o integrazioni di attività o iniziative già approvate.
4. Entro il **15 aprile** di ciascun anno viene emanato con apposito Decreto Rettorale, nel rispetto dei criteri di massima fissati dalla Commissione, un bando di selezione per la assegnazione delle risorse finanziarie destinate ad attività o iniziative aventi carattere culturale, ricreativo o sociale di interesse degli studenti da realizzare nell'anno successivo.
5. A seguito della emanazione del bando di selezione, le Associazioni Studentesche in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 del presente Regolamento possono presentare le richieste di finanziamento.
6. Le richieste debbono riguardare attività o iniziative da svolgere nell'anno successivo a quello in cui vengono presentate, debbono essere trasmesse al

Rettore dai Responsabili delle Associazioni Studentesche e devono contenere tutte le indicazioni relative:

- a) alla designazione di eventuali delegati, quali responsabili sia nei confronti dell'ateneo che nei confronti dei terzi per tutto quanto attiene al regolare svolgimento delle attività o delle iniziative per le quali sono stati richiesti i relativi finanziamenti e alla loro corretta rendicontazione;
 - b) ai contenuti, alle finalità, al periodo ed al luogo di svolgimento della attività o della iniziativa per la quale viene richiesto il finanziamento ed alle modalità con le quali si intende dare alla stessa idonea pubblicità, anche al fine di promuovere la maggiore partecipazione possibile degli studenti;
 - c) al costo complessivo stimato per lo svolgimento di ciascuna attività o iniziativa, specificando, sulla base di una documentata indagine di mercato, le diverse voci di spesa;
 - d) alle eventuali sponsorizzazioni finalizzate a garantire una parziale copertura dei costi della attività o della iniziativa per la quale viene richiesto il finanziamento;
 - e) ad eventuali, ulteriori introiti da destinare alla parziale copertura dei predetti costi.
7. Entro il **30 luglio** di ciascun anno la Commissione di cui all'articolo 3 del presente Regolamento delibera sulle richieste pervenute e quantifica la misura dei contributi da assegnare ad ogni singola attività o iniziativa ammessa al finanziamento individuando, per ciascuna di esse, anche le spese ammissibili.
8. Nel caso in cui sia stato disposto l'accantonamento previsto dal comma 3 del presente articolo, le ulteriori richieste di finanziamento dovranno essere presentate, previa attivazione delle procedure di selezione e con le medesime modalità previste dal presente Regolamento, entro il **15 novembre** dell'anno di riferimento e la Commissione dovrà deliberare sulle stesse entro il **31 gennaio** dell'anno successivo.

Articolo 5

Criteri di valutazione delle richieste di finanziamento

1. La Commissione di cui all'articolo 3 del presente Regolamento valuta le richieste pervenute fissando criteri di massima che debbono tenere conto dei seguenti elementi di valutazione:
 - a) originalità della attività o della iniziativa proposta;
 - b) definizione di precise modalità di svolgimento della attività o della iniziativa proposta;
 - c) potenziale coinvolgimento nella attività o nella iniziativa proposta di un numero ampio di studenti;
 - d) maggiore rispondenza della attività o della iniziativa proposta con i primari fini istituzionali dell'ateneo, quali la promozione e la diffusione della cultura;
 - e) coinvolgimento nella attività o nella iniziativa proposta di più Associazioni Studentesche iscritte all'Albo della Università degli Studi del Sannio;
 - f) capacità organizzativa e di spesa dimostrata nella realizzazione di altre analoghe attività o iniziative nei due anni precedenti.

Articolo 6

Realizzazione delle attività o delle iniziative proposte e relativi adempimenti

1. Tutte le attività o le iniziative finanziate debbono essere:
 - a) gratuite ed aperte al pubblico;

- b) svolte o realizzate entro l'anno di riferimento.
2. Nel caso in cui le attività o le iniziative finanziate vengano svolte o realizzate solo parzialmente, il contributo verrà ridotto in misura proporzionale e le economie così realizzate verranno utilizzate per incrementare lo stanziamento iscritto nel pertinente capitolo di spesa del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario successivo.
 3. Il Responsabile della Associazione Studentesca alla quale il contributo è stato concesso ovvero il delegato all'uopo designato è tenuto a presentare, nel rispetto di procedure e modalità definite dall'articolo 9 del presente Regolamento, una relazione finale sulle attività svolte o sulle iniziative realizzate, indicando specificatamente le forme di pubblicità adottate, e il rendiconto delle spese sostenute.
 4. La predetta documentazione deve essere, altresì, allegata alla eventuale richiesta di finanziamento presentata nell'anno successivo ai fini della valutazione della stessa.

Articolo 7 Pubblicità

1. Il materiale pubblicitario o informativo relativo alle attività o alle iniziative finanziate deve riportare la seguente dicitura: "*Evento finanziato dalla Università degli Studi del Sannio nell'ambito della attività (o della iniziativa) culturale (o ricreativa o sociale) promossa dalla Associazione Studentesca (nome della Associazione)*".
2. L'eventuale utilizzo del logo dell'ateneo deve essere autorizzato dal Rettore.

Articolo 8 Spese

1. I contributi destinati al finanziamento di attività o iniziative aventi carattere culturale, ricreativo o sociale di interesse degli studenti possono essere utilizzati per sostenere:
 - a) spese di stampa e di pubblicità (ad esempio: inviti, manifesti, opuscoli, etc.);
 - b) spese generali (ad esempio: spese postali e telegrafiche, spese per cancelleria e per materiali di consumo);
 - c) spese di organizzazione e di gestione, con particolare riguardo a quelle necessarie:
 - per l'uso di locali, individuati come sedi delle attività o delle iniziative ammesse al finanziamento, ubicati in plessi edilizi che non rientrano tra quelli in uso o in proprietà dell'ateneo;
 - per il noleggio di autobus, pullman o altri veicoli necessari per raggiungere le località individuate come sedi delle attività o delle iniziative ammesse al finanziamento;
 - per il noleggio di impianti di diffusione e di registrazione o per le traduzioni simultanee e le relative trascrizioni;
 - per i servizi di vigilanza e di pulizia e per le coperture assicurative, ecc.;
 - d) spese di viaggio, vitto e alloggio, ammesse esclusivamente per i relatori di convegni, congressi, workshop e seminari, per illustri personaggi del mondo della politica, della cultura, dello sport e dello spettacolo e per gli artisti chiamati ad esibirsi in eventi o manifestazioni musicali e teatrali;

- e) spese per coffee break, ammesse entro il limite del 20% del finanziamento complessivo, a condizione che la attività o la iniziativa ammessa al finanziamento abbia una durata complessiva di almeno cinque ore;
 - f) spese per compensi;
 - g) spese varie ed ulteriori, sulla cui ammissibilità delibera la Commissione prevista dall'articolo 3 del presente Regolamento in sede di valutazione delle richieste di finanziamento.
2. Limitatamente al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo della Università degli Studi del Sannio e ai soci della Associazione Studentesca che ha proposto la attività o la iniziativa ammessa a finanziamento è escluso sia il rimborso delle spese di cui al comma 1, lettera d), sia la corresponsione dei compensi di cui al comma 1, lettera f).
 3. I compensi di cui al comma 1, lettera f), non possono essere corrisposti direttamente dalla Associazione Studentesca che ha proposto la attività o la iniziativa ammessa a finanziamento, ma, esclusivamente, per il tramite della Struttura Organizzativa della Amministrazione Centrale ed, in particolare, della Area "*Studenti*", Settore "*Servizi agli Studenti*" e, comunque, nel rispetto di procedure e modalità previste dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che disciplinano la materia.
 4. E' escluso in modo tassativo il pagamento di tutte le spese non comprese nel trattamento di pensione, quali, a titolo meramente esemplificativo, spese telefoniche, per consumazioni in camera, per il parcheggio in garage, etc.;
 5. Non sono ammesse spese in conto capitale o finalizzate all'acquisto di beni inventariabili.
 6. I beni non inventariabili e i materiali di consumo eventualmente acquistati per lo svolgimento delle attività o per la realizzazione delle iniziative finanziate e non utilizzati restano, comunque, di proprietà dell'ateneo.
 7. La Commissione, in sede di valutazione delle richieste di finanziamento, è tenuta:
 - a) a verificare la congruenza di ogni categoria di spesa con la tipologia e le modalità di svolgimento della attività o della iniziativa proposta;
 - b) a deliberare sulla ammissibilità delle singole categorie di spesa e a determinare, per ciascuna di essa, il limite massimo consentito.

Articolo 9

Erogazione dei contributi

1. Entro trenta giorni dalla conclusione della attività o della iniziativa ammessa a finanziamento, il Responsabile della Associazione Studentesca alla quale il contributo è stato concesso ovvero il delegato all'uopo designato deve presentare al Responsabile del Settore "*Servizi agli Studenti*" una dettagliata e documentata relazione sulle attività svolte o sulle iniziative realizzate, indicando specificatamente le forme di pubblicità adottate, e il rendiconto finale delle spese sostenute.
2. Il Responsabile del Settore "*Servizi agli Studenti*" verifica che la attività o la iniziativa ammessa al finanziamento sia stata effettivamente svolta o realizzata e che la documentazione prodotta dal Responsabile della Associazione Studentesca o dal suo delegato sia, sotto il profilo formale e sostanziale, regolare e completa.
3. Qualora il Responsabile del Settore "*Servizi agli Studenti*" accerti che la documentazione prodotta sia irregolare e/o incompleta assegna alla Associazione Studentesca alla quale è stato concesso il contributo un termine entro il quale la medesima documentazione dovrà essere regolarizzata e/o completata.
4. Nei casi in cui la documentazione di cui al comma 1 non venga presentata ovvero regolarizzata e/o completata entro i termini all'uopo fissati, il contributo verrà

revocato e la Commissione di cui all'articolo 3 del presente Regolamento provvederà, nell'anno successivo, ad escludere la Associazione Studentesca inadempiente dalla assegnazione delle risorse finanziarie destinate alle attività o iniziative aventi carattere culturale, ricreativo o sociale di interesse degli studenti per un periodo che può variare, a seconda della gravità dell'inadempimento, da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni.

5. Nel caso in cui le attività o le iniziative finanziate vengano svolte o realizzate solo parzialmente, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 2, del presente Regolamento.
6. Una volta eseguiti, con esito positivo, gli accertamenti di cui al comma 2, il Responsabile del Settore "*Servizi agli Studenti*" predispone apposito provvedimento, a firma del Rettore, che autorizza la erogazione del contributo e lo trasmette alla Unità Organizzativa "*Contabilità e Bilancio*".
7. Entro trenta giorni dalla emanazione del provvedimento di cui al comma 6, il Responsabile della Unità Organizzativa "*Contabilità e Bilancio*" dovrà procedere, nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano, nell'ambito dell'ordinamento universitario, la gestione finanziaria, amministrativa e contabile, alla erogazione del contributo.
8. Fatta eccezione per le ipotesi previste e disciplinate dal comma 9 del presente articolo, possono essere rimborsate esclusivamente le spese sostenute a seguito del perfezionamento di apposito rapporto contrattuale, nelle forme consentite dagli usi commerciali, tra il Responsabile della Associazione Studentesca o suo delegato e il soggetto terzo che deve eseguire la prestazione.
9. E' ammesso lo scontrino fiscale, quale documento giustificativo di spesa, soltanto nel caso in cui si proceda al perfezionamento di acquisti con importo pari o inferiore ad Euro 25,82, fermo restando che:
 - a) il Responsabile della Associazione Studentesca o suo delegato dovrà specificare, con apposita dichiarazione, la tipologia di spesa corrispondente ad ogni scontrino fiscale esibito;
 - b) le spese documentate con le predette modalità non devono superare, in ogni caso, il limite del 10% del contributo concesso per ogni attività o iniziativa ammessa al finanziamento.
10. Su ogni fattura o documento giustificativo di spesa deve essere apposto il visto di regolare esecuzione della prestazione dal Responsabile della Associazione Studentesca alla quale è stato concesso il contributo o dal suo delegato .
11. Il Responsabile della Associazione Studentesca o suo delegato può richiedere una anticipazione del contributo concesso per un importo non superiore al 50% del suo importo complessivo.
12. Nella ipotesi prevista dal comma 12, il Responsabile del Settore "*Servizi agli Studenti*", una volta eseguiti gli accertamenti di cui al comma 2, provvede alla erogazione della parte rimanente del contributo concesso ovvero al recupero delle somme già erogate a titolo di anticipazione e non utilizzate o utilizzate in modo non corretto, secondo le procedure e le modalità previste dal presente articolo.

Articolo 10 **Responsabilità**

1. Il Responsabile della Associazione Studentesca alla quale è stato concesso il contributo o il suo delegato risponde in solido con tutti i soci della medesima Associazione, sia nei confronti dell'ateneo che nei confronti dei terzi, di eventuali danni causati, nel corso dello svolgimento della attività o della realizzazione della iniziativa ammessa al finanziamento, in violazione delle disposizioni legislative in

materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che disciplinano, nell'ambito dell'ordinamento universitario, la gestione finanziaria, amministrativa e contabile e delle disposizioni normative contenute nel presente Regolamento ed, in particolare, dei:

- danni arrecati alle persone fisiche;
 - danni arrecati a cose di proprietà o in uso a soggetti terzi;
 - danni arrecati al patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ateneo e, specificatamente, alle strutture ed alle infrastrutture edilizie, alle apparecchiature, alle attrezzature, agli arredi, alle suppellettili, ecc.;
 - danno all'erario;
 - danni causati dall'inadempimento di tutti gli obblighi fiscali e assicurativi previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli previsti dalla legge in materia di brevetti e diritti di autore.
2. L'ammontare dei predetti danni, una volta quantificato dal Responsabile del Settore "*Servizi agli Studenti*", dovrà essere detratto dall'importo del contributo concesso.
 3. E fatto salvo il diritto dell'ateneo di ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Articolo 11 Controversie

1. Il Rettore, su proposta della Commissione di cui all'articolo 3 e sentiti il Direttore Amministrativo e il Garante degli Studenti, definisce, a proprio insindacabile giudizio, le controversie che dovessero insorgere in sede di interpretazione e di applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nella fase di perfezionamento delle procedure attivate a seguito della sua emanazione e dei relativi atti.

Articolo 12 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Sito Web di Ateneo.

Articolo 13 Approvazione, emanazione e modifiche

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con Decreto Rettorale.
2. Eventuali modifiche del presente Regolamento dovranno essere adottate con la medesima procedura di cui al comma 1.

Articolo 14 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative contenute nella Legge 3 agosto 1985, n. 429, che disciplina la "*Gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della Legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori*", e nel Decreto Ministeriale del 15 ottobre 1986, con il quale è stato emanato il "*Regolamento di Esecuzione*" della predetta Legge, e, in quanto compatibili, le

disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che disciplinano, nell'ambito dell'ordinamento universitario, la gestione finanziaria, amministrativa e contabile.